

## Sentenza della Corte costituzionale n. 160/2017.

**Materia:** pubblico impiego.

**Parametri invocati:** articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Oggetto:** articolo 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, recante “Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e norme di semplificazione”, che ha inserito, dopo l’articolo 8-ter della legge della Regione Liguria 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria), l’articolo 8-quater.

**Esito:** illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale della Liguria 21 giugno 2016, n. 8, recante “*Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e norme di semplificazione*”, che ha inserito, dopo l’articolo 8-ter della legge della Regione Liguria 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria), l’articolo 8-quater, che, rispettivamente al secondo e terzo periodo, prevede che: “*Se la seduta si protrae oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell’attività di supporto diretto ai lavori dell’Assemblea consiliare spetta il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta.*” e che il: “*Medesimo trattamento di trasferta viene riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue.*”. La Corte ha ritenuto la questione fondata con riferimento al secondo comma, lettera l), dell’articolo 117 Cost.. Infatti, secondo quanto più volte ribadito dalla Corte medesima, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego operata dall’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e dai decreti legislativi emanati in attuazione delle predette leggi delega, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva. In particolare, dall’articolo 2, comma 3, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), emerge il principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici è affidato ai contratti collettivi, cosicché la disciplina di detto trattamento e, più in generale, quella del rapporto di impiego pubblico rientra nella materia ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (*ex multis*: sentenze n. 72 del 2017, n. 211 e n. 61 del 2014, e n. 286 e n. 225 del 2013). La Corte ricorda che anche il rapporto di impiego del personale delle Regioni è regolato dalla legge statale e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva. La

disposizione della Regione Liguria impugnata, al di là della anomala sovrapposizione del trattamento di trasferta (che propriamente consiste in una indennità compensativa del disagio materiale e psicofisico che può comportare il raggiungimento della sede di lavoro) al diverso trattamento che spetta al dipendente in caso di protrazione, in sede, dell'orario di lavoro, concernendo, comunque, un aspetto della retribuzione, incide sulla materia ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, determinando la conseguente illegittimità costituzionale della medesima norma. La Corte dichiara infine assorbita l'ulteriore censura di violazione del terzo comma dell'articolo 117 Cost..